



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Marostica (VI) n. 96 del 28 dicembre 2023, e relativi atti allegati, pervenuti in data 11 gennaio 2024 e acquisiti al prot. Corte dei conti n. 236 del 12 gennaio 2024;

Visti gli atti integrativi trasmessi dall'Ente con successive note prot. Corte dei conti n. 430 del 22 gennaio 2024 e prot. Corte dei conti n. 831 del 12 febbraio 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

Il Comune di Marostica, con PEC dell'11 gennaio 2024, inviata erroneamente alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti e successivamente acquisita al protocollo di questa Sezione n. 236 del 12 gennaio 2024, ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale, con relativi allegati, n. 96 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto "*acquisizione di quote di partecipazione della società in house Pasubio Tecnologia s.r.l. e affidamento in house del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza e targa system del comune di Marostica*"; l'Ente ha successivamente fornito chiarimenti con nota del 22 gennaio 2024.

Per quanto di rilievo, con la suddetta deliberazione è stato disposto:

- *di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia srl con Sede legale a SCHIO (VI) VIA XXIX APRILE 6, Codice Fiscale e Partita Iva 02373540240 nella misura dello 0,46% del capitale sociale per un importo complessivo di € 5.495,49 di cui € 1.008,00 per nominali ed € 4.487,49 per sovrapprezzo;*
- *di dare atto che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, come esplicitati nella relazione dell'Amministratore unico di Pasubio Tecnologia relativa al bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, inducono l'organo amministrativo della società a ritenere che il rischio di crisi aziendale sia da escludere;*
- *di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Marostica".*

Più nel dettaglio, nell'atto deliberativo il Comune di Marostica, premesso che dispone "*di un complesso impianto di videosorveglianza composto da 38 telecamere nonché da 7 varchi elettronici di lettura targhe connessi alla Centrale Operativa del comando di Polizia Locale di Marostica tramite apparati in radiofrequenza (ponti radio)*", evidenzia che: "*- l'impianto di videosorveglianza è obsoleto e necessita oltre che di manutenzione anche di una accurata revisione finalizzata a verificare eventuali malfunzionanti, la*

sussistenza di telecamere inservibili (...), o la necessità di potenziare alcuni siti al fine di garantire un maggior raggio di azione ed un controllo più adeguato;

– l'obbligo di adempiere alle previsioni normative [in materia di sicurezza delle città] richiede inoltre di valutare, anche in un'ottica di economicità, la sostituzione del server locale e la migrazione su cloud dell'intera struttura di videosorveglianza ricorrendo a servizi IaaS - Infrastructure as a Service qualificati ai sensi delle circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;

– la rete di videosorveglianza urbana nonché i dispositivi di targasystem sono sistemi che necessitano di una gestione coordinata ed integrata fra territori contigui e confinanti;

– la realizzazione di un sistema integrato e una collocazione ordinata e funzionale dei dispositivi consente di garantire non solo una integrazione geografica ma anche una governance territoriale incentrato sulla concertazione e la messa in rete tra gli attori del territorio;

– è quindi sempre più evidente la necessità di dover ottimizzare ed integrare le funzioni ed i servizi connessi al sistema di cui trattasi;

– in un'ottica futura di breve periodo è necessario ricorrere ad una gestione che consenta di fornire risposte tecnologiche e dotazioni strutturali idonee alle funzioni da svolgere a garanzia di un servizio più efficiente e con modalità più integrate.

(...)

tali servizi non sono eseguibili con le maestranze e personale tecnico del Comune di Marostica, mediante amministrazione diretta, e che pertanto sussiste la necessità di procedere all'affidamento di tali servizi all'esterno a Società specializzate ”.

Per tale ragione, si precisa nella delibera, “*l'Amministrazione comunale di Marostica ha presentato formale richiesta non vincolante finalizzata all'acquisizione di una partecipazione diretta nella società in house Pasubio Tecnologia s.r.l., ritenendo tale partecipazione strettamente necessaria per: 1. il conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Marostica relativamente alla necessità di assicurare la tutela della sicurezza urbana attraverso un sistema di videosorveglianza efficace e funzionale a: a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale; b. prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; d. monitorare i flussi di traffico; 2. il rispetto di tutte le norme e regole in materia stante la forte invasività del sistema e la delicatezza dei dati trattati; 3. garantire che il sistema di videosorveglianza del Comune di Marostica non funzioni come entità a sé stante ma sia integrata con gli altri sistemi a disposizione dei comuni confinanti al fine di favorire lo sviluppo coordinato di una rete di controlli sul territorio ed una maggiore facilità di utilizzo da parte degli agenti di polizia nonché delle altre forze dell'ordine; 4. assicurare il rispetto del Piano Triennale*

per l'informatica nella Pubblica Amministrazione aggiornamento 2022- 2024 di AgID che prescrive che le amministrazioni locali, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture, verso l'infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento cloud e infrastrutture". Il 19 ottobre 2022 "l'assemblea Straordinaria dei soci di Pasubio Tecnologia ha approvato l'aumento di capitale sociale riservato a terzi, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2481 bis C.C. e con nota prot. 4005 del 24/10/2023 ad oggetto "AUMENTO DI CAPITALE" ha comunicato al Comune di Marostica la proposta di acquisizione delle quote societarie, pari allo 0,46% del capitale nominale post aumento".

Sono quindi richiamati gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016 nonché il decreto legislativo n. 36/2023.

In merito alla società si evidenzia che "la società Pasubio Tecnologia s.r.l. è una società ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che fornisce servizi ICT a 38 enti pubblici di cui 36 della provincia di Vicenza e 2 della provincia di Verona. – Obiettivo della società è supportare le amministrazioni del territorio nell'erogare servizi a cittadini e Imprese nel rispetto della Carta della cittadinanza digitale e in aderenza al Piano triennale per l'informatica nella P.A. di AgID (<https://www.AgID.gov.it/agenzia/piano-triennale>). – l'art. 4 dello Statuto (ALLEGATO 2_ STATUTO PASUBIO) prevede: "La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci". – la forma amministrativa è quella dell'Amministratore unico; i soci pubblici costituiscono l'Assemblea dei soci ed il Comitato per il Controllo analogo, le cui funzioni sono previste dallo statuto ed al regolamento (ALLEGATO 3- REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO); Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD – Pasubio Tecnologia s.r.l. è certificata ISO 9001, 27001, 27017, 27018 e 14001; nel 2020 il proprio datacenter ha conseguito la candidabilità a Polo Strategico Nazionale (PSN) ed è stato classificato data center di "gruppo A" ai sensi della circolare AgID nr 1 – 14/06/2019 Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali (https://www.AgID.gov.it/sites/default/files/repository_files/circolare_1_AgID_2019_id_2.pdf); – Nel corso del 2020 la società ha ottenuto anche la qualifica di Cloud Service Provider (CSP) della PA ed è stata inserita nel Cloud Marketplace AgID, la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture che rispondono a requisiti di efficienza ed affidabilità qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3

del 9 aprile 2018. – Pasubio Tecnologia s.r.l. ha inoltre conseguito la certificazione Iso 14001 quale prerequisito fondamentale alla conformità ai principi denominati Do Not Significant Harm (DNSH) previsti dai bandi di finanziamento PNRR. – Pasubio Tecnologia si occupa anche del funzionamento dell'infrastruttura informatica in dotazione alle Polizie Locali, dei server e dell'impianto di videosorveglianza che include le videocamere dedicate al riconoscimento delle targhe o gli impianti a controllo dei mezzi di trasporto pesante dei Consorzi di polizia locale Alto Vicentino, NordEst Vicentino, Valle Agno, Pedemontana Veneta, l'Unione Montana del Bassanese e la polizia locale del Comune di Malo (comune socio). I servizi coprono una vasta gamma di attività, che partono dall'individuazione delle esigenze in ambito tecnologico quale prerequisito per la scelta degli strumenti più idonei da adottare, al supporto nell'implementazione ed adozione degli stessi e alla manutenzione infrastrutturale. A questo si affianca un servizio di assistenza help-desk di primo livello che fornisce risposte immediate su eventuali problemi con i software o le apparecchiature adottate; – Il supporto tecnico è finalizzato inoltre all'individuazione e redazione di proposte progettuali, a valere su finanziamenti pubblici che permettano l'adozione di nuovi strumenti al servizio dei corpi di Polizia locale”.

Il Consiglio comunale ha, quindi, preso atto della “previa e puntuale valutazione dei presupposti richiesti dal D.Lgs 175/2016 (TUSP) alla base dell'acquisizione di quote di partecipazione societaria in Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte del Comune di Marostica e del conseguente affidamento in house dei servizi di gestione e implementazione dell'impianto di videosorveglianza e targa system e di servizi sistemistici a supporto, per i quali si richiama integralmente la “Relazione illustrativa per l'affidamento in house alla Società Pasubio Tecnologia” ALLEGATO 4 _ RELAZIONE ILLUSTRATIVA”.

Nella delibera consiliare si evidenzia, altresì, “la sussistenza in capo alla società in house Pasubio Tecnologia s.r.l. dei presupposti tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP); – la sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione di quote sociali della società Pasubio Tecnologia s.r.l. sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo risultante da: a. il business contest in cui opera la Società; b. i bilanci degli ultimi 5 anni della società Pasubio Tecnologia s.r.l., pubblicati nella sezione “Società trasparente” del sito internet di Pasubio Tecnologia; c. il Piano industriale 2023-2025 (ALLEGATO 5_PIANO INDUSTRIALE); d. i dati previsionali forniti dal management di Pasubio Tecnologia s.r.l. in ordine al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, nonché gli indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria della Società e la valutazione del Capitale Economico dell'azienda, effettuata in data 22 settembre 2022 dal dottore commercialista [...] e acquisito agli atti con prot. 28761 del 13/11/2023 (ALLEGATO 6_VALUTAZIONE CAPITALE ECONOMICO); Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD – le motivazioni di contesto tecnico, i benefici per la collettività di riferimento nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità derivanti da un'analisi di convenienza costi-benefici, effettuata considerando il mercato di riferimento di servizi analoghi”.

È, inoltre, precisato che lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (senza che siano pervenute osservazioni).

Infine, nella delibera si rileva che *“l'adozione del regime in house ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023 per la gestione del servizio di videosorveglianza e targa System del Comune di Marostica rispetto all'ipotesi di affidamento a operatori economici da individuare tramite ricorso al mercato è una soluzione che consente di garantire uno strumento funzionale ed efficiente, che operi in modo integrato con gli altri sistemi di videosorveglianza e che consenta di perseguire, oltre ad economie di scale, anche un più facile e veloce accesso alle informazioni da parte del personale di polizia locale che potrà utilizzare dispositivi comuni di lettura targhe”*.

Alla delibera in esame è allegato il parere favorevole del revisore unico dei conti.

Con nota del 12/2/2024 il Comune ha precisato di non aver *“ancora proceduto all'acquisto della quota di partecipazione, in quanto attende il riscontro di codesta spett.le Corte”*.

DIRITTO

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che *“a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);*

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ... alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto

disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicitario ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla

necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dal Comune di Marostica ai sensi dell'art. 5, TUSP.

1.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

L'atto sottoposto ad esame, concernente l'acquisizione di quote di partecipazione della società *in house* Pasubio Tecnologia s.r.l. mediante sottoscrizione di aumento di capitale, risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio comunale dell'Ente conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c) TUSP.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, si rinvia ai successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

L'operazione di acquisizione in esame rispetta i vincoli previsti dall'art. 3, TUSP, essendo la forma societaria a responsabilità limitata della società Pasubio Tecnologia S.r.l. tra le tipologie per cui è consentita la partecipazione delle amministrazioni pubbliche.

Per i vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, TUSP, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende partecipare (comma 2).

Dall'esame della documentazione agli atti, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

In particolare, nella delibera si dà atto che Pasubio Tecnologia s.r.l. “è una società ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che fornisce servizi ICT a 38 enti pubblici di cui 36 della provincia di Vicenza e 2 della provincia di Verona”.

Inoltre, nella “Relazione illustrativa per l’affidamento in house alla Società Pasubio Tecnologia” (la “Relazione”), richiamata nella parte in fatto, si evidenzia che l’oggetto sociale prevede la *“realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell’Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”* (art. 4 dello Statuto), *“con conseguente rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l’attività svolta da Pasubio Tecnologia s.r.l., rientrante nelle previsioni dell’art. 4, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ovvero: “autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*.

1.3 L’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l’Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell’operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell’Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione precedente,

e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla società Pasubio Tecnologia S.r.l., nella Relazione, l'Ente ha affermato che la verifica del profilo oggettivo *“è stata svolta considerando i bilanci degli ultimi 5 anni pubblicati alla pagina web”* che *“presentano tutti un utile di esercizio”*. Inoltre, si richiama il Piano industriale 2023-2025 della società (trasmesso al Comune con nota prot. n. 28761 del 13/11/2023), evidenziando che *“il prospetto economico appare coerente con lo sviluppo del piano e delle progettualità ivi previste, con particolare riguardo alla mission di Pasubio Tecnologia di voler assumere il ruolo di partner per il comparto pubblico della Provincia di Vicenza e riferimento per le altre PA della regione, driver della transizione digitale e dell'innovazione e di una nuova community operativa per affrontare e governare insieme il cambiamento, a volte dirompente, della transizione digitale cogliendo le opportunità dei finanziamenti disponibili”*. Si afferma, poi, che il *business plan “risulta coerente con l'analisi prospettica di congruità patrimoniale, di continuità aziendale e, pertanto, consente di esprimere un giudizio positivo sulla sostenibilità economico finanziaria, nonché patrimoniale, della società in house ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36”*. Infine, si evidenzia che la società *“risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione dei servizi e, in particolare: 3) fornisce già oggi servizi ICT a 38 Enti pubblici, di cui 36 nella Provincia di Vicenza e 2 nella Provincia di Verona mediante l'utilizzo di proprio personale, dimostrando dunque la capacità di fornire tale tipologia di servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi; 4) ha una gestione in equilibrio come evidenziato dai Bilanci societari che presentano un utile di esercizio; 5) presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale; 6) possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio”*.

Per quel che riguarda il requisito soggettivo, esso può dirsi soddisfatto in quanto dai dati presenti in BDAP e riferiti al rendiconto 2022 il Comune di Marostica ha conseguito valori positivi del risultato contabile di amministrazione, pari a 3.638.135,36 euro e l'avanzo di amministrazione è pari a 822.530,50 euro. Inoltre, l'Ente, con nota pervenuta a questa Sezione in data 22/1/2024, ha precisato che per la copertura finanziaria dell'operazione *“la quota di partecipazione al capitale sociale di Pasubio Tecnologia di complessivi € 5.495,49 trova copertura alla missione 1 programma 11, piano finanziario 01.11.-03.01.01.02, capitolo 9000 ACQUISIZIONE QUOTE NELLA SOCIETA' PARTECIPATA PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. del bilancio 2023/2025 (di € 5.496,00) ed è stata impegnata con Determinazione R.G. n. 1129 del 29/12/2023, impegno n. 1843/2023”*.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

1.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In proposito, nella Relazione si dà atto che tali aspetti sono stati valutati *“confrontando soluzioni di mercato con lo scenario di affidamento in house a Pasubio Tecnologia s.r.l.”*

In particolare, si evidenzia che nell'ambito del Sistema di videosorveglianza *“a Pasubio Tecnologia s.r.l., sarà richiesto il servizio di manutenzione. Pasubio Tecnologia s.r.l. esegue questa attività già per diversi comuni con figure professionali di diversi profili in quanto l'attività va ad intersecare gli ambiti di network, datacenter e infine videosorveglianza per la quale viene messa a disposizione specifica struttura dedicata. Il servizio prevede la manutenzione ordinaria del sistema di Lettura targhe e Video Sorveglianza dove per Sistema si intende: - Telecamere di Contesto e di Lettura Targhe con relativi cavi di collegamento compresa la puntuale geolocalizzazione degli apparati; - Server di Controllo c/o Polizia Locale; Nel servizio sarà inoltre compreso un servizio di monitoring attestato sulla rete per la verifica delle funzionalità dell'impianto. La manutenzione ordinaria prevede: - Interventi in loco con idonea attrezzatura e strumentazione per svolgere i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente; - Pulizie varie (ottiche, calotte in vetro, presenza di insetti e/o nidi) almeno un passaggio annuo e/o a richiesta sulla base delle effettive necessità; - Eventuale passaggio per ripuntamento inquadratura; - Verifiche globali funzionamento brandeggi, zoom, ecc.”*

Dal punto di vista economico, nella Relazione il confronto tra il costo annuale del servizio proposto da Pasubio Tecnologia s.r.l. e quello di mercato è così rappresentato:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	COSTI COMPLESSIVI ANNUALI		NOTE
	Costo Altri	Costo Pasubio Tecnologia	
TARGA SYSTEM			
Convenzione con il MIT	€ 2.094,93	€ 0,00	l'importo attuale è stato calcolato come media dei costi relativi agli anni 2021-2022. I costi di Pasubio Tecnologia sono pari a zero perché verrà utilizzato un unico punto di accesso presso la Polizia Locale Nord Est Vicentino. Trattasi di una condizione che viene acquisita in quanto soci.
Manutenzione / Licenze Targa System (Server)	€ 1.584,00	€ 770,00	il costo della licenza targa System di € 1.584,00 è il costo annuo pagato nel

Man. Licenze Targa System (per telecamere)			triennio 2021-2022 (determina n. 1 del 22/01/2020). Il costo si riduce a fronte di economie di scala realizzate dalla Società .
Man. Licenze App. Targa System (per app)			
Servizio SaaS (per telecamera)	€ 1.000,00	€ 660,00	L'importo complessivo per aggiornamento del server è stimato in € 6.000,00 oltre IVA (Ipotesi basata su prezzi attuali dei server rack basati su processori della famiglia Intel® Xeon® Silver 4210 consultati in internet) che, ammortizzato su 10 anni, corrisponde a circa 1.000,00 euro annuo. Il costo di Pasubio Tecnologia è invece riferito alla costo annuo per il software di registrazione in cloud certificato
MANUTENZIONE TELECAMERE			
Telecamere di contesto e lettura targhe (per telecamera)	€ 105,00 per telecamera	€ 100,00 per telecamera	il costo di € 105,00 è stato determinato considerando i costi annui di manutenzione applicati nel 2019 (determina n. 32 del 02/07/2019 di affidamento per un triennio alla ditta Axians) e rivalutando gli stessi in base all'indice istat
OPEN SOFTWARE FULLSUPPORT ver. BASIC: - Assistenza tramite richiesta a mezzo email o ticket con presa in carico entro 24 ore; - Manutenzione Correttiva (correzione immediata degli errori) -Manutenzione Normativa (adeguamento alle normative di legge) Per conservazione dati precedenti servizio sanzionatorio	€ 1.500,00	€ 1.400,00	

Nella Relazione, infine, si evidenzia che *“il procedere con l’affidamento in house per la gestione del servizio di videosorveglianza e targa System del Comune di Marostica rispetto all’ipotesi di affidamento a operatori economici da individuare tramite ricorso al mercato è una soluzione che consente di garantire uno strumento funzionale ed efficiente, che operi in modo integrato con gli altri sistemi di videosorveglianza e che consenta di perseguire, oltre ad economie di scala, anche un più facile e veloce accesso alle informazioni da parte del personale di polizia locale che potrà utilizzare dispositivi comuni di lettura targhe In relazione agli obiettivi di efficienza, l’accesso ai servizi che Pasubio Tecnologia s.r.l. è in grado di fornire, nei diversi ambiti precedentemente descritti, consentirà al Comune di Marostica di conseguire i propri obiettivi utilizzando minori risorse e maggiori professionalità senza penalizzare qualità dei servizi e tempi di realizzazione degli stessi. L’economicità e l’ottimale impiego delle risorse pubbliche sono conseguite mediante risparmi effettivi come sopra meglio dettagliati, ma anche in modo indiretto con un risparmio di tempo da parte delle forze dell’ordine che potranno operare con strumentazione unica. La realizzazione di un sistema integrato e una collocazione ordinata e funzionale dei dispositivi consente di garantire non solo una integrazione geografica ma anche una governance territoriale incentrato sulla concertazione e la messa in rete tra gli attori del territorio; La peculiarità di essere società in house di Pasubio Tecnologia s.r.l. consentirà inoltre di realizzare obiettivi di miglioramento nell’esecuzione dei servizi superando la mera logica economica che si esplicita nel rapporto cliente/fornitore per privilegiare una logica di sinergie che*

consentirà allo stesso personale della Polizia locale di sviluppare le proprie competenze tecniche e conseguentemente migliorare la propria performance lavorativa”.

Si osserva che l’Ente non ha fatto alcun cenno nella propria Relazione alle motivazioni che hanno indotto alla esclusione della eventuale alternativa, rispetto alla scelta societaria, della gestione diretta (in economia) dei servizi affidati, come richiesto dal comma 1 dell’art. 5, TUSP. Tuttavia, si dà atto che, seppur sinteticamente, nella Delibera si afferma che *“tali servizi non sono eseguibili con le maestranze e personale tecnico del Comune di Marostica, mediante amministrazione diretta, e che pertanto sussiste la necessità di procedere all’affidamento di tali servizi all’esterno a Società specializzate”.*

In conclusione, considerando l’articolato quadro di riferimento emergente dalla documentazione trasmessa alla Sezione, riportato nella narrativa in fatto e illustrato nel presente paragrafo, può ritenersi assolto l’obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

1.5 Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, nell’atto deliberativo, si dà conto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5. c. 2 TUSP) rilevando che:

- *lo statuto di Pasubio Tecnologia s.r.l., in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente la partecipazione esclusiva di Pubbliche Amministrazioni;*
- *Pasubio Tecnologia s.r.l., svolge servizi che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art.4 c 2, lettera a)ovvero produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell’atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia S.r.l. da parte del Comune di Marostica.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Marostica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Marostica (VI) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Chiara Bassolino

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini